

Coordinamento Italiano delle Associazioni di Counseling

Firenze lì, 27 settembre 2010

OGGETTO: counseling professionale

Raccomandata A/R

Anticipata via fax / via eMail

On. Ministro

Ferruccio Fazio

Ministero della Salute

Segreteria particolare

Lungotevere Ripa, 1

00153 ROMA

On. Sottosegretario

Laura Ravetto

Sottosegretario di Stato ai Rapporti

con il Parlamento

Dipartimento per i Rapporti con il

Parlamento

Largo Chigi, 19

00187 ROMA

e p.c. *On Ministro*

Maurizio Sacconi

Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali

Via Veneto, 56

00187 ROMA

Le scriventi associazioni professionali di categoria di counseling riunite sotto la sigla C.I.A.C. (Coordinamento Italiano delle Associazioni di Counseling)

PREMESSO CHE

In data 12 gennaio 2010 l'On. Paola Goisis (gruppo Lega Nord Padania) attraverso un'interrogazione parlamentare (allegato 1) destinata ai Ministeri della Salute e della Pubblica Amministrazione e Innovazione chiede di intraprendere iniziative normative atte a tutelare i destinatari di "attività psicologiche non sanitarie".

In detta interrogazione si fa esplicito riferimento alla figura professionale del counselor, ritenuta un neologismo di "oscuro significato".

In detta interrogazione si fa esplicito riferimento ad una definizione del termine "counseling" fornita da una delle tante associazioni professionali di categoria esistenti in Italia.

Coordinamento Italiano delle Associazioni di Counseling

Ad oggi il counseling non è in Italia una professione regolamentata.

Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro ha inserito nel 2000 il counseling nell'elenco delle così dette professioni non regolamentate (al pari dei bibliotecari, dei fiscalisti, dei tributaristi, degli interpreti, degli enologi, etc.).

PREMESSO INOLTRE CHE

Le scriventi associazioni professionali rappresentano e tutelano gli interessi di alcuni migliaia di counselor professionisti operanti sul territorio italiano.

Le scriventi associazioni, riunite sotto la sigla C.I.A.C., fanno parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione Europea di Counseling (E.A.C., European Association for Counselling) e ne sono l'unico referente in Italia.

Ad oggi, nonostante i ripetuti tentativi promossi da alcuni Ordini regionali degli psicologi attraverso la strada dell'esposto alla Procura della Repubblica, nessun Tribunale italiano ha mai stabilito che l'attività di counseling configuri esercizio abusivo della professione di psicologo.

La mancanza di un riconoscimento giuridico di questa figura professionale certo non è imputabile ai rappresentanti delle associazioni di categoria che rappresentano questa professione da oltre quindici anni e che in ripetute occasioni hanno promosso ogni forma di iniziativa per avviare un costruttivo dibattito in tal senso.

Il counseling rappresenta una realtà ben consolidata in molti paesi culturalmente evoluti e va denunciata la mancanza di attenzione per una realtà emergente che fa ora parte integrante delle risorse per contenere molteplici forme di disagio così diffuse nella società attuale.

TUTTO CIO' PREMESSO


Siamo con la presente a richiedere un incontro al fine di poter esprimere la nostra posizione in merito. Qualora ciò non fosse possibile gradiremmo essere considerati interlocutori rispetto alle eventuali attività che il Suo Ministero vorrà intraprendere riguardo la professione di counseling.

Coordinamento Italiano delle Associazioni di Counseling

I Membri del CIAC si riservano comunque di tutelare la professione del counselor da ogni attacco indiscriminato che ne voglia ledere l'immagine, sia a livello legale che di mezzi di informazione e chiedono che, sull'enorme contributo dato dai counselor italiani nei tanti versanti in cui sono quotidianamente impegnati, venga avviata una valutazione attenta e scevra da pregiudizi.

Con ossequio

Coordinamento Italiano delle Associazioni di Counseling Eugenio Bacchini



Associazione Counselor Professionisti

Emanuela Mazzoni




AssoCounseling

Lucia Fani



Associazione Italiana di Counseling

Daniilo Toneguzzi



Associazione Nazionale Counselor Relazionali

Anna Maria Bardzki



Società Italiana Counselor e Operatore Olistico

Candida Mantini



ATTO CAMERA**INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00827****Dati di presentazione dell'atto**

Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 264 del 12/01/2010

Firmatari

Primo firmatario: GOISIS PAOLA
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 12/01/2010

Destinatari

Ministero destinatario:

- MINISTERO DELLA SALUTE
- PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE

Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
delegato in data 08/06/2010

Stato iter: **CONCLUSO il 08/06/2010**

Partecipanti allo svolgimento/discussione

RISPOSTA GOVERNO	08/06/2010
<u>Resoconto</u> <u>RAVETTO</u> <u>LAURA</u>	SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
REPLICA	08/06/2010
<u>Resoconto</u> <u>GOISIS</u> <u>PAOLA</u>	LEGA NORD PADANIA

Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 08/06/2010
SVOLTO IL 08/06/2010
CONCLUSO IL 08/06/2010

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00827
presentata da
PAOLA GOISIS
martedì 12 gennaio 2010, seduta n.264

GOISIS. -

Al Ministro della salute, al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

- Per sapere - premesso che:

la legge 18 febbraio 1989, n. 56, cosiddetta «legge Ossicini», recante norme per la regolamentazione dell'accesso alla professione, l'iscrizione all'Albo e le attività dell'Ordine degli psicologi, ha identificato nell'«uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità» e nelle «attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito» le attività tipiche dello psicologo;

la citata disposizione di legge stabilisce quindi che una serie di atti professionali sono propri dello psicologo al fine di tutelare e garantire i destinatari di tali atti, vista la rilevanza sociale della professione: in caso contrario non si sarebbe infatti resa necessaria la sua regolamentazione;

il danno che può derivare al destinatario di prestazioni psicologiche eseguite da soggetti non autorizzati potrebbe essere particolarmente grave e pervasivo, in considerazione della domanda rivolta al professionista e della situazione personale dell'utente;

la legge «Ossicini» intende quindi garantire che le prestazioni psicologiche siano esercitate unicamente da professionisti adeguatamente formati ed abilitati;

negli ultimi tempi si va moltiplicando l'offerta di prestazioni a tutti gli effetti psicologiche da parte di una figura professionale denominata «counselor», neologismo il cui esatto significato è oscuro all'utente, che non sempre è in grado di comprendere a fondo la natura di tale offerta, anche a causa della tuttora scarsa cultura psicologica del nostro Paese;

tale fenomeno ha un elevato rischio di ingenerare confusione nell'utenza: il cittadino rischia di rivolgersi a soggetti non solo scarsamente qualificati rispetto allo psicologo, ma anche esenti dagli obblighi che questi è tenuto a rispettare al fine di tutelare l'utenza;

le attività psicologiche si sono difatti estese sistematicamente a molti altri ambiti sotto forma di «consulenza psicologica», come testimoniato anche dal tariffario-nomenclatore della professione di psicologo;

la principale associazione dei counselor italiani, la Società italiana di counseling (S.I.Co.) ritiene che il «counselor» sia una figura professionale «in grado di favorire la soluzione di disagi esistenziali «di origine psichica» che non comportino tuttavia una ristrutturazione profonda della personalità;

appare chiaro come tale definizione che i counselor danno di sé stessi si configuri come ottima e valida descrizione dell'attività professionale dello psicologo, ove invece la «ristrutturazione profonda della personalità» è scopo ultimo dei procedimenti psicoterapeutici il cui esercizio è riservato ai soli professionisti iscritti anche con questo titolo all'Albo degli psicologi;

in risposta all'esigenza di tutelare i destinatari di prestazioni psicologiche in ogni ambito applicativo la sentenza della Cassazione n. 767 del 2006, riguardante le prestazioni psicologiche nell'ambito della psicologia del lavoro, ha sancito l'obbligatorietà dell'iscrizione all'Albo degli psicologi per i professionisti che svolgono attività di diagnosi psicologica in genere - specificando quindi i criteri di applicazione di una delle voci già comprese nell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56: la diagnosi psicologica non è più quindi da leggersi limitatamente all'ambito clinico, ma ricomprende l'analisi delle caratteristiche di personalità entro qualsiasi ambito applicativo;

nella sua pronuncia del riconoscimento della riserva dell'esercizio delle attività di diagnosi psicologica ai voli professionisti regolarmente iscritti all'ordine degli psicologi la sopra menzionata sentenza della Corte di Cassazione rimanda espressamente ad una delle aree citate all'articolo 1 della legge Ossicini: la pronuncia depone in favore dell'interpretazione dell'articolo 1 nel senso della riserva allo psicologo dell'esercizio delle attività relative anche alle rimanenti aree elencate (prevenzione, attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico), rendendo opportuno e doveroso nei confronti sia dell'utenza sia degli psicologi regolarmente abilitati un riconoscimento anche formale di tale principio;

la citata sentenza della Corte di Cassazione precisa difatti che «l'esercizio abusivo della professione si realizza anche qualora l'agente compia saltuariamente o perfino in una sola occasione alcuna delle attività riservate dalla legge esclusivamente ai soggetti in possesso di una speciale abilitazione dello Stato». Tale affermazione è riferita all'esercizio di attività di diagnosi psicologica, che sono quindi riconosciute come «riservate dalla legge esclusivamente» agli psicologi: se tale riserva è valida per la diagnosi in quanto, come motivato dalla Corte, menzionata nell'articolo 1 della legge n. 56 del 1989 si può ritenere con certezza che anche l'esercizio delle rimanenti attività, parimenti menzionate al predetto articolo di legge, sia riservato in via esclusiva allo psicologo regolarmente abilitato dallo Stato;

qualsiasi prestazione psicologica è infatti accomunata dall'obiettivo del benessere psicologico, che rientra fra i requisiti dello stato di «salute» come stabilito dall'Organizzazione mondiale della sanità nella Carta di Ottawa per la promozione della salute, che ha definito la salute come «stato di completo benessere fisico, mentale e sociale» e non come mera assenza di malattia o di infermità. La Carta afferma anzi che «la promozione della salute non è una responsabilità esclusiva del settore sanitario, ma va al di là degli stili di vita e punta al benessere»;

alla luce dell'inserimento del concetto di «benessere mentale» all'interno della definizione di «salute» come diritto del cittadino, la distinzione in «cliniche» e «non cliniche» delle differenti finalità degli interventi psicologici risulta artificiosa ed ogni campo applicativo richiede le medesime tutele richieste in ambito clinico, poiché la prestazione è sempre volta ad incrementare il benessere dei destinatari e quindi la loro salute psicofisica -:

se, anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 767 del 2006, non ritengano opportuno intraprendere iniziative normative, atte a tutelare anche i destinatari di attività psicologiche non sanitarie - come quelle svolte in ambito aziendale, scolastico, sportivo e di altro tipo - riservandole in via esclusiva allo psicologo regolarmente abilitato dallo Stato. (3-00827)

Classificazione EUROVOC:

CONCETTUALE:

accesso alla professione, associazione, benessere sociale, condizioni di vita, diritto dell'individuo, malattia, prevenzione delle malattie, regolamento, statuto professionale

SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1989 0056

LAVORI

Resoconti dell'Assemblea

Indietro | Indice stenografico | Avanti

Svolgimento di una interpellanza e di interrogazioni (ore 11,35).

(Iniziativa normativa volte a riservare le attività psicologiche non sanitarie in via esclusiva a psicologi regolarmente abilitati dallo Stato - n. 3-00827)

PRESIDENTE. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Laura Ravetto, ha facoltà di rispondere all'interrogazione Goisis n. 3-00827, concernente iniziative normative volte a riservare le attività psicologiche non sanitarie in via esclusiva a psicologi regolarmente abilitati dallo Stato (*Vedi l'allegato A - Interpellanza e interrogazioni*).

LAURA RAVETTO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, si fa riferimento all'interrogazione in esame, con la quale l'onorevole Goisis rappresenta che negli ultimi tempi si va moltiplicando l'offerta di prestazioni da parte di una figura denominata *counselor*.

A tale riguardo l'onorevole interrogante riferisce che la principale associazione dei *counselor* italiani, ossia la società italiana di *counseling* (Sico), definisce il *counselor* una figura professionale in grado di favorire la soluzione di disagi esistenziali di origine psichica che non comportino tuttavia una ristrutturazione profonda della personalità.

Appare chiaro, secondo l'onorevole interrogante, che i *counselor* danno di se stessi una definizione che potrebbe configurarsi come descrizione dell'attività professionale dello psicologo e pertanto chiede se non ritenga opportuno intraprendere iniziative normative atte a tutelare anche i destinatari di attività psicologiche non sanitarie come quelle svolte in ambito aziendale, scolastico, sportivo e di altro tipo, riservandole in via esclusiva allo psicologo regolarmente abilitato dallo Stato. Pag. 8

Nel merito della problematica posta, si osserva che, allo stato, è ancora scarsa la conoscenza della dimensione del fenomeno relativo alla figura di cui trattasi, della tipologia di prestazioni che essa offre, dell'eventuale contesto lavorativo e, in ultimo, della formazione di base e complementare sulla scorta della quale dette prestazioni sarebbero fornite.

Ciò premesso, si segnala l'intenzione del Ministero della salute di avviare ogni iniziativa utile ad approfondire la dimensione della tematica in esame e l'eventuale impatto sul sistema italiano.

Qualora l'ambito di attività del citato *counselor* fosse quello definito e prospettato dalla Sico, non potrebbero che condividersi le osservazioni

formulate dall'onorevole Goisis in quanto, a parere del Ministero della salute, qualsiasi attività di valutazione e accertamento delle caratteristiche psicologiche degli individui, a prescindere dagli ambiti in cui siano svolte, dovrebbero essere considerate come attività di competenza dello psicologo, cui la norma attribuisce una riserva più volte confermata sia dal giudice ordinario, come segnalato dall'onorevole interrogante, sia dal giudice amministrativo. Alla luce delle considerazioni svolte e a seguito della presente interrogazione parlamentare, resta comunque ferma la volontà del Ministero della salute di avviare le opportune verifiche, anche con il concorso del comando dei Carabinieri-Nucleo antisofisticazione e sanità, al fine di accertare la portata del fenomeno e di valutare eventuali violazioni della normativa vigente.

PRESIDENTE. L'onorevole Goisis ha facoltà di replicare.

PAOLA GOISIS. Signor Presidente, onorevole sottosegretario, questa interrogazione - come si è ben capito anche dalla precisazione fatta dal sottosegretario - è stata mossa proprio dall'esigenza di tutelare i destinatari delle attività psicologiche non sanitarie come quelle svolte in ambito aziendale, scolastico, sportivo e di altro tipo, riservandole in via esclusiva allo psicologo regolarmente abilitato dallo Stato. Ciò è stato previsto contro l'esercizio abusivo della professione. In risposta alla prima esigenza di tutelare i destinatari delle prestazioni psicologiche in ogni ambito applicativo, la sentenza della Corte di cassazione n. 767 del 2006, riguardante le prestazioni psicologiche, ha sancito l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo degli psicologi per i professionisti che svolgono attività di diagnosi psicologica in genere, specificando quindi i criteri di applicazione di una delle voci già comprese nell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56. La diagnosi psicologica non è più, quindi, da leggersi limitatamente all'ambito clinico, ma ricomprende l'analisi delle caratteristiche di personalità entro qualsiasi ambito applicativo. Nella sua pronuncia del riconoscimento della riserva dell'esercizio dell'attività di diagnosi psicologica ai soli professionisti regolarmente iscritti all'ordine degli psicologi, la sopra menzionata sentenza della Corte di cassazione rimanda espressamente a due delle aree citate all'articolo 1 della «legge Ossicini». La pronuncia depone in favore dell'interpretazione dell'articolo 1 nel senso della riserva allo psicologo dell'esercizio delle attività relative anche alle rimanenti aree elencate (la prevenzione, l'attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico), rendendo quindi opportuno e doveroso nei confronti sia dell'utenza sia degli psicologi regolarmente abilitati un riconoscimento anche formale di tale principio. La citata sentenza della Corte di cassazione precisa, infatti, che l'esercizio abusivo della professione si realizza anche qualora l'agente compia saltuariamente o anche in una sola occasione alcune delle attività riservate dalla legge esclusivamente ai soggetti in possesso di una speciale abilitazione dello Stato. Tale affermazione è riferita all'esercizio di attività di diagnosi psicologica, che sono quindi riconosciute come riservate dalla legge esclusivamente agli psicologi. Se tale riserva è valida per la diagnosi, in quanto menzionata

dall'articolo 1 della legge n. 56 del 1989, si può ritenere con certezza che anche l'esercizio delle rimanenti attività, parimenti menzionate al predetto articolo di legge, sia riservato in via esclusiva allo psicologo.

Qualsiasi prestazione psicologica d'altra parte è finalizzata al conseguimento del benessere psicologico che rientra fra i requisiti dello stato di salute come stabilito dall'Organizzazione mondiale della sanità nella Carta di Ottawa, che ha definito la salute come stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non come mera assenza di malattia o di infermità.

La Carta afferma, anzi, che la promozione della salute non è una responsabilità esclusiva del settore sanitario, ma va al di là degli stili di vita e punta al benessere. Pertanto, l'attività dello psicologo è tesa a favorire la soluzione di disagi esistenziali che non comportino - come anche lei ha ricordato - la ristrutturazione profonda della personalità, materia riservata allo psicoterapeuta.

Quindi, alla luce delle sue riflessioni e delle sue affermazioni mi ritengo soddisfatta e la ringrazio. Naturalmente rimango in attesa di vedere come verrà esercitato il controllo di cui lei ha parlato, proprio perché sappiamo quanto la disciplina della psicologia sia estremamente delicata e quanto l'errore di mandare un bambino dallo psicoterapeuta possa comportare dei gravi danni alla personalità di questi nostri bambini, degli studenti o anche dei lavoratori.

[Indietro](#) | [Indice stenografico](#) | [Avanti](#)

LAVORI

Resoconti dell'Assemblea

Indietro | Indice stenografico | Avanti

Svolgimento di una interpellanza e di interrogazioni (ore 11,35).

(Iniziativa normativa volte a riservare le attività psicologiche non sanitarie in via esclusiva a psicologi regolarmente abilitati dallo Stato - n. 3-00827)

PRESIDENTE. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Laura Ravetto, ha facoltà di rispondere all'interrogazione Goisis n. 3-00827, concernente iniziative normative volte a riservare le attività psicologiche non sanitarie in via esclusiva a psicologi regolarmente abilitati dallo Stato (*Vedi l'allegato A - Interpellanza e interrogazioni*).

LAURA RAVETTO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, si fa riferimento all'interrogazione in esame, con la quale l'onorevole Goisis rappresenta che negli ultimi tempi si va moltiplicando l'offerta di prestazioni da parte di una figura denominata *counselor*.

A tale riguardo l'onorevole interrogante riferisce che la principale associazione dei *counselor* italiani, ossia la società italiana di *counseling* (Sico), definisce il *counselor* una figura professionale in grado di favorire la soluzione di disagi esistenziali di origine psichica che non comportino tuttavia una ristrutturazione profonda della personalità.

Appare chiaro, secondo l'onorevole interrogante, che i *counselor* danno di se stessi una definizione che potrebbe configurarsi come descrizione dell'attività professionale dello psicologo e pertanto chiede se non ritenga opportuno intraprendere iniziative normative atte a tutelare anche i destinatari di attività psicologiche non sanitarie come quelle svolte in ambito aziendale, scolastico, sportivo e di altro tipo, riservandole in via esclusiva allo psicologo regolarmente abilitato dallo Stato. Pag. 8

Nel merito della problematica posta, si osserva che, allo stato, è ancora scarsa la conoscenza della dimensione del fenomeno relativo alla figura di cui trattasi, della tipologia di prestazioni che essa offre, dell'eventuale contesto lavorativo e, in ultimo, della formazione di base e complementare sulla scorta della quale dette prestazioni sarebbero fornite.

Ciò premesso, si segnala l'intenzione del Ministero della salute di avviare ogni iniziativa utile ad approfondire la dimensione della tematica in esame e l'eventuale impatto sul sistema italiano.

Qualora l'ambito di attività del citato *counselor* fosse quello definito e prospettato dalla Sico, non potrebbero che condividersi le osservazioni

formulate dall'onorevole Goisis in quanto, a parere del Ministero della salute, qualsiasi attività di valutazione e accertamento delle caratteristiche psicologiche degli individui, a prescindere dagli ambiti in cui siano svolte, dovrebbero essere considerate come attività di competenza dello psicologo, cui la norma attribuisce una riserva più volte confermata sia dal giudice ordinario, come segnalato dall'onorevole interrogante, sia dal giudice amministrativo.

Alla luce delle considerazioni svolte e a seguito della presente interrogazione parlamentare, resta comunque ferma la volontà del Ministero della salute di avviare le opportune verifiche, anche con il concorso del comando dei Carabinieri-Nucleo antisofisticazione e sanità, al fine di accertare la portata del fenomeno e di valutare eventuali violazioni della normativa vigente.

PRESIDENTE. L'onorevole Goisis ha facoltà di replicare.

PAOLA GOISIS. Signor Presidente, onorevole sottosegretario, questa interrogazione - come si è ben capito anche dalla precisazione fatta dal sottosegretario - è stata mossa proprio dall'esigenza di tutelare i destinatari delle attività psicologiche non sanitarie come quelle svolte in ambito aziendale, scolastico, sportivo e di altro tipo, riservandole in via esclusiva allo psicologo regolarmente abilitato dallo Stato. Ciò è stato previsto contro l'esercizio abusivo della professione.

In risposta alla prima esigenza di tutelare i destinatari delle prestazioni psicologiche in ogni ambito applicativo, la sentenza della Corte di cassazione n. 767 del 2006, riguardante le prestazioni psicologiche, ha sancito l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo degli psicologi per i professionisti che svolgono attività di diagnosi psicologica in genere, specificando quindi i criteri di applicazione di una delle voci già comprese nell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56. La diagnosi psicologica non è più, quindi, da leggersi limitatamente all'ambito clinico, ma ricomprende l'analisi delle caratteristiche di personalità entro qualsiasi ambito applicativo.

Nella sua pronuncia del riconoscimento della riserva dell'esercizio dell'attività di diagnosi psicologica ai soli professionisti regolarmente iscritti all'ordine degli psicologi, la sopra menzionata sentenza della Corte di cassazione rimanda espressamente a due delle aree citate all'articolo 1 della «legge Ossicini». La pronuncia depone in favore dell'interpretazione dell'articolo 1 nel senso della riserva allo psicologo dell'esercizio delle attività relative anche alle rimanenti aree elencate (la prevenzione, l'attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico), rendendo quindi opportuno e doveroso nei confronti sia dell'utenza sia degli psicologi regolarmente abilitati un riconoscimento anche formale di tale principio.

La citata sentenza della Corte di cassazione precisa, infatti, che l'esercizio abusivo della professione si realizza anche qualora l'agente compia saltuariamente o anche in una sola occasione alcune delle attività riservate dalla legge esclusivamente ai soggetti in possesso di una speciale abilitazione dello Stato. Tale affermazione è riferita all'esercizio di attività di diagnosi psicologica, che sono quindi riconosciute come riservate dalla legge esclusivamente agli psicologi. Se tale riserva è valida per la diagnosi, in quanto menzionata

dall'articolo 1 della legge n. 56 del 1989, si può ritenere con certezza che anche l'esercizio delle rimanenti attività, parimenti menzionate al predetto articolo di legge, sia riservato in via esclusiva allo psicologo.

Qualsiasi prestazione psicologica d'altra parte è finalizzata al conseguimento del benessere psicologico che rientra fra i requisiti dello stato di salute come stabilito dall'Organizzazione mondiale della sanità nella Carta di Ottawa, che ha definito la salute come stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non come mera assenza di malattia o di infermità.

La Carta afferma, anzi, che la promozione della salute non è una responsabilità esclusiva del settore sanitario, ma va al di là degli stili di vita e punta al benessere. Pertanto, l'attività dello psicologo è tesa a favorire la soluzione di disagi esistenziali che non comportino - come anche lei ha ricordato - la ristrutturazione profonda della personalità, materia riservata allo psicoterapeuta.

Quindi, alla luce delle sue riflessioni e delle sue affermazioni mi ritengo soddisfatta e la ringrazio. Naturalmente rimango in attesa di vedere come verrà esercitato il controllo di cui lei ha parlato, proprio perché sappiamo quanto la disciplina della psicologia sia estremamente delicata e quanto l'errore di mandare un bambino dallo psicoterapeuta possa comportare dei gravi danni alla personalità di questi nostri bambini, degli studenti o anche dei lavoratori.

[Indietro](#) | [Indice stenografico](#) | [Avanti](#)